

SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA - 5° FORUM ANNUALE BILANCIO

22 febbraio 2014 ore 07:00

Tax governance e bilancio d'impresa: la gestione del rischio fiscale

di **Fabio Ghiselli** - – Responsabile Servizio Fiscale di Italmobiliare S.p.A., Vice Presidente del CTF ANDAF

La funzione fiscale può essere considerata un vero e proprio “centro di ricavo” in grado di apportare valore all'impresa. Per una buona tax governance, il CdA e il CTO dovranno, assieme, definirne la condizione preliminare: l'approccio alla variabile fiscale. E' questo uno dei temi che saranno affrontati nel corso del 5° Forum Bilancio, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA che si terrà a Milano giovedì 6 marzo 2014.

In che cosa consiste il rischio “fiscale”?

in un rischio idealmente composito: **quello fiscale** in senso stretto, rappresentato dalla probabilità di subire un accertamento e di essere condannati in via definitiva al pagamento di maggiori imposte (con i relativi interessi di mora) e delle sanzioni; **quello penale**, del rinvio a giudizio e della condanna per evasione (se non anche per l'elusione) d'imposta; **quello reputazionale**, per l'azienda e i managers.

In questo caso, il danno si potrebbe produrre immediatamente, sulla base della **diffusione mediatica sul mercato** anche della semplice notizia della possibile commissione di un comportamento illecito o fraudolento.

Tutti rischi che, a volte, derivano da comportamenti realmente in frode alla legge, ma molto spesso sono la semplice conseguenza del **superamento di parametri quantitativi** (vedi dichiarazione fraudolenta).

Se non della **complicata applicazione delle norme tributarie**: dall'individuazione di quelle disciplinanti il caso di specie, al coordinamento nel tempo e nello spazio delle modifiche apportate, a una multipla e variabile interpretazione. In altre parole, un rischio sempre presente come diretta conseguenza del “fare impresa”.

Si può governare il “rischio fiscale”?

Certamente si tramite l'introduzione di una **adeguata tax governance**.

Attenzione, però, a non farsi troppe illusioni, perché ciò che una buona tax governance riesce a ridurre fino ad annullare il **rischio “finale”** di condanna, ma **non quello “iniziale”** di subire l'accertamento e un eventuale rinvio a giudizio. Queste, purtroppo, sono variabili indipendenti.

L'argomento è particolarmente “sentito” a tutti i livelli, tanto che il Ddl delega di riforma fiscale all'esame del Parlamento, all'art. 6, co. 1, prevede l'introduzione, tra i soggetti di più grande dimensione (quelli con un volume d'affari/ricavi non inferiore a 100 milioni di euro), di “sistemi aziendali strutturati di **gestione e di controllo del rischio fiscale**, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, ...”.

Ciò significa che le imprese dovranno costruire una **mappa dei rischi fiscali** e approntare un sistema di controllo e gestione degli stessi, nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni e corporate governance.

A chi dovrebbe essere attribuita questa funzione di controllo?

Per le banche, per esempio, forse più esposte anche a questo tipo di rischio, già nel 2007, la Banca d'Italia ne aveva previsto la collocazione all'interno della generale “**funzione compliance**” (Istr. Vig. n. 688006, del 10.7.2007).

In via di principio, però, la collocazione più adatta sarebbe nell'ambito della **funzione fiscale**.

Questo in considerazione della riconosciuta estrema particolarità della disciplina tributaria (rispetto alle altre discipline del diritto) e delle sue problematiche (rispetto a quelle gestite da altre funzioni aziendali), la cui gestione richiede una specializzazione e una “sensibilità” **proprie del solo tax manager**.

Qualcuno potrebbe ritenere che potrebbe formarsi, in capo al tax manager, un **potenziale conflitto di interessi**, atteso che sarebbe proprio l'approccio dettato dal dipartimento fiscale dell'impresa per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal top management a determinare il rischio fiscale. U

n approccio troppo aggressivo potrebbe soddisfare gli obiettivi annuali in termini di utile post tax e gli interessi di breve/medio termine degli shareholders, ma accrescerebbe il **rischio fiscale della gestione** e non sarebbe

coerente con l'obiettivo di creare (e mantenere) valore nel lungo periodo.

Questo è senz'altro possibile.

Ecco perché la funzione fiscale dovrebbe essere una **diretta emanazione del CdA dell'azienda**, e il tax manager dovrebbe assumere una posizione che potremmo definire di **Chief Tax Officer**, pari ordinata a quella del CEO e del CFO.

La funzione fiscale

La funzione fiscale non può essere considerata un semplice "centro di costo", ma un **vero e proprio "centro di ricavo"** in grado di apportare valore all'impresa.

Un CTO con una visione globale del business non sarà solo in grado di adempiere alla gestione ordinaria, quotidiana, del business, **ma di contribuire al suo sviluppo**.

Ecco, allora, che per una buona tax governance, il CdA e il CTO dovranno, assieme, definirne la condizione preliminare: **l'approccio alla variabile fiscale**.

Si tratta di una **social levy** che l'impresa ha l'obbligo di corrispondere alla comunità locale,

indipendentemente dal suo livello effettivo, oppure di un **normal business cost** che il management ha l'obbligo di ridurre il più possibile, sebbene nei limiti della legalità, come **impegno verso gli azionisti?**

Crediamo che la risposta potrebbe essere trovata nel principio enunciato dall'OECD, nella Raccomandazione XI, del documento "Guidelines for Multinational Enterprises, 2011, secondo cui *"Le imprese dovrebbero contribuire alle finanze pubbliche dello Stato ospitante mediante l'adempimento tempestivo degli obblighi tributari. In particolare, le imprese dovrebbero rispettare sia il dato letterale sia lo spirito delle leggi e dei regolamenti degli Stati in cui operano. Il rispetto dello spirito della legge richiede alle imprese di comprendere e seguire l'intento del legislatore. Non è necessario che l'impresa proceda a versamenti ulteriori rispetto a quelli richiesti in conformità a tale interpretazione."*

Pianificazione fiscale: una risorsa per la gestione d'impresa

E, per concludere, crediamo che sulla base di questo principio possa trovare spazio anche la **pianificazione fiscale**, per contribuire a realizzare una **efficiente gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'impresa**.

Una pianificazione fiscale nuova, che affondando le sue radici nella disciplina costituzionale, art. 41, comunitaria, artt. 49-54 e 63 del Trattato, e giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE, sia **non aggressiva**, realizzata sulle ragioni economiche del business, sulla sua concretezza ed effettività, sulla ragionevolezza, sull'etica e sulla legalità.

Il programma del Forum

Copyright © - Riproduzione riservata